









ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS N. 58 **DEL 24 FEBBRAIO 1998**

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente integrato e modificato, il "TUF"), degli artt. 127 e seguenti del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente integrato e modificato, il "Regolamento Emittenti") e art. 131, comma 3, del Regolamento Emittenti, si rende noto, per estratto, il contenuto del patto parasociale sottoscritto in data 26 luglio 2007 avente ad oggetto azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. (il "Patto").

1- SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Firenze, Via Maurizio Bufalini 6, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04385190485, capitale sociale pari a Euro 828.516.636,00, intermante costituito da n. 828.516.636 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Iscritta all'Albo delle banche al n. 5120 e capogruppo del Gruppo Bancario "Banca CR Firenze", iscritto all'Albo dei gruppi bancari al n. 6160.6 (la "Cassa" o la "Società").

2- SOGGETTI ADERENTI AL PATTO

Hanno aderito al Patto i seguenti soggetti:

- (i) Ente Cassa di Risparmio di Firenze, ente di origine bancaria con sede in Firenze, Via Bufalini 6 ("Ente Firenze");
- (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, capitale sociale di Euro 6.646.547.922,56, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei gruppi bancari ("Intesa Sanpaolo");
- (iii) Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, fondazione di origine bancaria, con sede in La Spezia, Via D. Chiodo 36 ("Fondazione Spezia");
- (iv) Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, fondazione di origine bancaria, con sede in Pistoia, Via de' Rossi 26 ("Fondazione Pistoia");
- (v) So.Fi.Ba.R., Società Finanziaria di Banche Romagnole S.p.A., con sede in Ravenna, Piazza Garibaldi 6, capitale sociale di Euro 81.370.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna 01352870396, appartenente al Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di

(Ente Firenze, Fondazione Spezia e Fondazione Pistoia sono nel seguito collettivamente indicate come le "Fondazioni"; le Fondazioni e So.fi.ba.r. sono nel seguito collettivamente indicate come gli "Azionisti Cassa"; Intesa Sanpaolo e ciascuno degli Azionisti Cassa sono nel seguito collettivamente indicate come le "Parti" e, singolarmente, una "Parte").

3- AZIONI OGGETTO DEL PATTO

Il Patto ha ad oggetto complessivamente n. 573.266.581 azioni ordinarie della Cassa (le "Azioni Sindacate") che sono alla data odierna detenute dalle

Le Azioni Sindacate rappresentano il 69,192% dell'attuale capitale sociale della Cassa.

Nella tabella seguente sono indicati, il numero di Azioni Sindacate detenute da ciascuna Parte, nonché le percentuali di rappresentatività delle azioni

PARTE	AZIONI SINDACATE*		
	NUMERO	IN % RISPETTO ALL'ATTUALE CAPITALE SOCIALE DELLA CASSA	IN % RISPETTO AL TOTALE DELLE AZIONI SINDACATE
Ente Firenze **	347.453.965	41,937	60,609
Intesa Sanpaolo	153.898.664	18,575	26,846
Fondazione Spezia ***	32.398.176	3,910	5,652
Fondazione Pistoia ***	30.500.776	3,681	5,321
So.fi.ba.r. ***	9.015.000	1,088	1,573
TOTALE	573.266.581	69,192	100

- Si precisa che le Parti si sono impegnate ad apportare al Patto anche tutte le ulteriori azioni ordinarie della Cassa di cui rispettivamente le Parti divenissero titolari a partire dalla data di sottoscrizione del Patto stesso
- ** Di cui n. 262.177.017 Azioni Sindacate saranno detenute tramite G.B.L. Fiduciaria S.r.I. in virtù del Contratto di Intestazione Fiduciaria di cui al successivo
- *** Che saranno detenute tramite G.B.L. Fiduciaria S.r.l. in virtù del Contratto di Intestazione Fiduciaria di cui al successivo punto 5.1(i).

4- CONTROLLO DELLA CASSA

Nessuna delle Parti, in virtù e per effetto del Patto, esercita il controllo della Cassa ai sensi dell'art. 93 TUF.

5- CONTENUTO DEL PATTO

Si precisa che, sempre in data 26 luglio 2007, le Parti hanno sottoscritto un contratto di permuta (il "Contratto di Permuta") ai sensi del quale, subordinatamente al verificarsi delle condizioni ivi previste (in particolare, le autorizzazioni di legge), Intesa Sanpaolo acquisterà il controllo di diritto della Cassa attraverso la permuta (la "Permuta") di complessive n. 398.904.617 azioni ordinarie proprie di Intesa Sanpaolo con parte delle Azioni Sindacate, e cioè complessive n. 334.090.969 azioni ordinarie della Cassa, detenute dagli Azionisti Cassa, pari al 40,324% dell'attuale capitale sociale della stessa (le "Azioni Cassa da Permutare").

Si precisa inoltre che - in caso di mancata esecuzione della Permuta entro il 31 dicembre 2007 (la "Prima Data Ultima") ovvero, su richiesta di Intesa Sanpaolo, entro il 31 marzo 2008 (la "Seconda Data Ultima") - il Contratto di Permuta prevede, oltre al pagamento pro quota a favore degli Azionisti Cassa di una break-up fee di complessivi ? 50.000.000,00 (Euro cinquantamilioni/00) a titolo di penale e di indennizzo forfettario, l'attribuzione a favore degli Azionisti Cassa di un'opzione di vendita (l'"Opzione di Vendita") ai sensi della quale Ente Firenze (anche in nome e per conto degli altri Azionisti sa) avrà il diritto di vendere ad Intesa Sanpaolo (che. subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, si è impegnata ad acquistare) tutte e non parte delle Azioni Cassa da Permutare, e ciò (i) ad un prezzo di Euro 6,73 per ogni azione ordinaria della Cassa nell'eventualità in cui la Permuta non possa aver luogo a causa dell'indisponibilità da parte di Intesa Sanpaolo di azioni proprie da assegnare agli Azionisti Cassa in esecuzione della Permuta (e ciò non in conseguenza di inadempimento della stessa, ma di fatti non imputabili alla volontà di Intesa Sanpaolo), ovvero (ii) ad un prezzo di Euro 7.55 per ogni azione ordinaria della Cassa nell'eventualità in cui la Permuta non possa aver luogo a causa di inadempimento di Intesa Sanpaolo. Quale alternativa all'Opzione di Vendita, per il caso di mancata esecuzione della Permuta per fatto diverso dall'inadempimento di Intesa Sanpaolo, è previsto il diritto di Ente Firenze (anche in nome e per conto degli altri Azionisti Cassa) di recedere dal Contratto di Permuta, fermo restando il diritto al pagamento della suddetta break-up fee ovvero, nel solo caso in cui la Permuta non possa aver luogo a causa dell'inadempimento di Intesa Sanpaolo, di risolvere il Contratto di Permuta, fermo restando il diritto al pagamento della suddetta break-up fee, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Pertanto, all'esito dell'esecuzione della Permuta (ovvero dell'Opzione di Vendita) Intesa Sanpaolo deterrà complessivamente n. 487.989.633 azioni ordinarie della Cassa rappresentanti il 58.899% dell'attuale capitale sociale della stessa, mentre Ente Firenze deterrà n. 85.276.948 azioni ordinarie della Cassa rappresentanti il 10,293% dell'attuale capitale sociale della stessa (la "Partecipazione Residua Firenze").

Inoltre, le Fondazioni hanno concordato di considerare risolto alla data di esecuzione della Permuta ovvero alla data di esecuzione dell'Opzione di Vendita il patto parasociale di sindacato e consultazione sottoscritto tra esse Fondazioni in data 12 aprile 2006 ed efficace sino al 12 aprile 2009, avente ad oggetto le azioni della Cassa, già pubblicato al mercato in conformità a quanto previsto dall'articolo 122 del TUF. Le Fondazioni si sono altresì impegnate, per tutto il periodo sino alla data di esecuzione della Permuta ovvero dell'Opzione di Vendita, a tenere un comportamento che favorisca il buon esito dell'operazione ed eviti qualsiasi inadempimento da parte delle stesse al Contratto di Permuta, anche omettendo, laddove necessario, di applicare tale patto parasociale.

Ai sensi del Contratto di Permuta, le Parti hanno convenuto di apportare e vincolare al Patto le Azioni Sindacate in vista dell'esecuzione della Permuta e al fine, inter alia, di garantire l'esecuzione della Permuta nei tempi programmati ai termini ed alle condizioni di cui al Contratto di Permuta.

Le disposizioni del Patto prevedono, in sintesi, quanto seque. 5.1 Trasferimento delle Azioni Sindacate

Al fine di assicurare il regolare adempimento ed esecuzione della Permuta - tenuto conto dei tempi di attuazione della stessa, date le esigenze assembleari di Intesa Sanpaolo in merito all'acquisto delle azioni proprie e per le esigenze autorizzative delle Parti in relazione alla Permuta stessa - le Parti hanno stabilito che le Azioni Cassa da Permutare (e cioè n. 334.090.969 azioni ordinarie della Cassa, rappresentanti il 40,324% dell'attuale capitale sociale della stessa) vengano intestate fiduciariamente ad un soggetto scelto congiuntamente dalle Parti che abbia la temporanea custodia e disponibilità delle stesse al fine di garantire, nell'interesse di Intesa Sanpaolo, che gli Azionisti Cassa diano corretta esecuzione alla Permuta, nonché adempiano a quanto previsto al successivo punto 5.1(ii) (Lock-up). A tal fine, in data 30 luglio 2007, ai termini ed alle condizioni previste nel Contratto di Permuta, le Parti hanno sottoscritto con G.B.L. Fiduciaria S.r.I., società appartenente al Gruppo Banca Leonardo S.p.A., un contratto di intestazione fiduciaria (il "Contratto di Intestazione Fiduciaria"). In virtù del Contratto di Intestazione Fiduciaria, subordinatamente, se ed in quanto necessario per legge, all'ottenimento dell'autorizzazione del Ministero dell'Economia e Finanze e delle altre autorizzazioni che risultassero necessarie per l'esecuzione del Contratto di Intestazione Fiduciaria, la società fiduciaria diverrà intestataria, in via fiduciaria, delle Azioni Cassa da Permutare per conto delle singole Fondazioni e di So.fi.ba.r.. La società fiduciaria dovrà esercitare i diritti patrimoniali e amministrativi relativi alle Azioni Cassa da Permutare (compreso il diritto di voto) per conto dei rispettivi Azionisti Cassa fiducianti, in conformità alle istruzioni ricevute di volta in volta, rispettivamente, da Ente Firenze, Fondazione Pistoia, Fondazione Spezia e So.fi.ba.r., E' esclusa, inoltre, la possibilità per la società fiduciaria, in mancanza di diverse istruzioni congiunte e scritte delle Parti, di disporre e di consentire che si venga a disporre delle Azioni Cassa da Permutare, in alcun modo diverso dalla detenzione e dal trasferimento delle stesse ad Intesa Sanpaolo nel contesto dell'esecuzione della Permuta (ovvero dell'Opzione di Vendita), ovvero ancora della loro reintestazione a favore degli Azionisti Cassa nell'ipotesi di mancato perfezionamento della Permuta (ovvero dell'Opzione di Vendita), di risoluzione del Contratto di Permuta o del Contratto di Intestazione Fiduciaria

(ii) Lock-up

Le Parti si sono impegnate, per tutta la durata del Patto, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a non Trasferire (intendendosi con tale definizione qualunque atto di disposizione, ad eccezione di (a) la costituzione in pegno delle Azioni Sindacate, ma a condizione che la Parte costituente mantenga la titolarità dei relativi diritti di voto, nonché (b) l'esecuzione di misure e/o provvedimenti giudiziari, guali a titolo esemplificativo sequestri e pignoramenti, che non si siano ancora tradotti nella vendita o assegnazione coattiva delle Azioni Sindacate, richiesti da una delle Parti, anche tramite società controllate o collegate, sulle Azioni Sindacate) ad alcun titolo, nemmeno in parte, le Azioni Sindacate, fatti salvi (i) i trasferimenti da effettuarsi in esecuzione del Contratto di Intestazione Fiduciaria, e (ii) l'esecuzione della Permuta (ovvero dell'Opzione di Vendita) in conformità alle previsioni del Contratto di Permuta.

5.2 Esercizio del diritto di voto

Materie rilevanti

Le Parti si sono impegnate a far sì che non vengano proposte o approvate deliberazioni consiliari o assembleari della Cassa riguardanti le seguenti materie, ovvero connesse e/o collegate alle stesse (le "Materie Rilevanti"):

- (a) operazioni che possano avere effetti diluitivi (quali, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale anche gratuiti e anche riservati in opzione agli azionisti) ovvero produrre modificazioni della struttura del capitale della Cassa (quali, a titolo esemplificativo, scissioni, frazionamenti e raggruppamenti di azioni), emissione di prestiti obbligazionari non finalizzati all'attività di raccolta caratteristica della Cassa, emissione di azioni correlate (art. 2350, secondo comma, cod. civ.), di strumenti finanziari partecipativi (art. 2346, sesto comma, cod. civ.) o di strumenti di finanziamento (art. 2447-ter, primo comma, lett. (e), cod. civ.), fatte salve (i) le operazioni richieste dalla regolamentazione applicabile (che in ogni caso dovranno avvenire nel rispetto del fair market value dello strumento emesso) o dalle normative prudenziali di vigilanza ovvero dal raggiungimento o mantenimento di ratios di capitalizzazione adeguati in relazione alla normativa applicabile; ovvero (ii) l'emissione di preference shares per l'ammontare di € 250.000.000,00 (Euro duecentocinquantamilioni/00) effettuata su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- (b) effettuazione da parte della Cassa, o delle sue controllate, di operazioni di dismissione di cespiti patrimoniali aventi un valore per singola operazione eccedente € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00) ovvero in aggregato eccedente € 100.000.000,00 (Euro centomilioni/00), (i) salvo che ciò sia richiesto dalla normativa primaria o regolamentare applicabile e (ii) fatta eccezione per l'eventuale cessione ovvero acquisto di partecipazioni in Findomestic Banca S.p.A. o Centro Vita Assicurazioni S.p.A. che dovesse perfezionarsi per effetto degli obblighi contrattuali vincolanti per la Cassa ovvero per le società controllate della Cassa e/o alla stessa collegate assunti prima della stipula del Contratto di Permuta, nonché per la cessione di un compendio immobiliare facente parte della sede di Via Bufalini a favore dell'Ente Firenze per effetto di obblighi contrattuali assunti prima della stipula del Contratto di Permuta;
- (c) fatto salvo quanto diversamente previsto nel Contratto di Permuta come prodromico e funzionale al perfezionamento dell'operazione, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, saranno obbligate a non porre in essere - e a non consentire ad alcuna delle rispettive società controllate e/o collegate di porre in essere - atti, ovvero ad assumere impegni, incompatibili con l'attuazione dell'operazione (ivi inclusa la cessione delle partecipazioni nella Cassa e delle società dalla stessa partecipate) o tali da impedirne o ritardarne l'esecuzione e comunque tali da alterare in modo significativo la struttura economica, patrimoniale e finanziaria della Cassa e delle società dalla stessa partecipate, fatte salve le conseguenze di legge che dovessero derivare dall'esecuzione dell'operazione;
- (d) la modifica dell'attuale denominazione sociale della Cassa:
- (e) la modifica dell'oggetto sociale della Cassa;
- (f) lo spostamento della sede legale e/o della direzione generale e/o operativa della Cassa;
- (g) lo scioglimento, liquidazione anticipata nonché ogni altra operazione da cui consegua la perdita dell'autonomia giuridica della Cassa;
- (h) la richiesta di ammissione a procedure concorsuali della Cassa:
- (i) la cessione, la scissione, lo scorporo o il conferimento dell'azienda bancaria, ovvero di partecipazioni in società o di rami di azienda, sia della Cassa che di aziende di cui la Cassa detiene in via diretta o indiretta il controllo;
- (I) la distribuzione di dividendi o di riserve risultanti dai bilanci della Cassa;
- (m) in genere, tutte quelle materie di competenza dell'assemblea straordinaria della Cassa e delle sue controllate, fatte salve le operazioni richieste dalla legge, dalla regolamentazione applicabile o dalle normative prudenziali di vigilanza ovvero dal raggiungimento o mantenimento di ratios di capitalizzazione adequati in relazione alla normativa applicabile

(ii) Obbligo di consultazione preventiva

Fermi gli impegni di cui al precedente punto 5.2(i), il Patto prevede un obbligo di consultazione preventiva tra le Parti le quali si sono impegnate a fare quanto possibile per concordare il voto unitario da esprimere nell'Assemblea e nel Consiglio di Amministrazione della Cassa.

A tal fine, gli Azionisti Cassa (a questi fini costituiti come un unico centro d'interesse) e Intesa Sanpaolo nomineranno ciascuno un proprio rappresentante. I rappresentanti così nominati dovranno incontrarsi non oltre 24 ore precedenti ogni Assemblea ovvero ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione della Cassa al fine di determinare, in buona fede, secondo un principio di ragionevolezza e nell'interesse della Cassa, il voto da esprimere sulle Materie Rilevanti. Un rappresentante della società fiduciaria di cui al precedente punto 5.1(i) avrà diritto di partecipare a tali riunioni al fine di essere informato degli argomenti in discussione e del voto da esprimere in forza del Contratto di Intestazione Fiduciaria in caso di accordo

Nell'assumere la decisione di voto, il rappresentante di Intesa Sanpaolo e il rappresentante degli Azionisti Cassa decideranno per teste e quindi senza dare alcun rilievo al diverso numero di Azioni Sindacate di volta in volta detenuto individualmente dalla singola Parte.

In caso di accordo unanime tra il rappresentante di Intesa Sanpaolo e il rappresentante degli Azionisti Cassa in merito agli argomenti oggetto di consultazione, le Parti saranno tenute (i) in assemblea, a votare, ciascuno per quanto di propria competenza, in conformità a quanto concordato, e (ii) per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, a fare in modo che i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa di rispettiva designazione siano edotti delle determinazioni comuni assunte in sede di consultazione preventiva, partecipino alla riunione consiliare e, per quanto possibile, esprimano in tale sede il voto in conformità a tali determinazioni.

Al contrario, in mancanza di accordo unanime tra i rappresentanti di Intesa Sanpaolo e degli Azionisti Cassa sugli argomenti oggetto di discussione, ciascuna Parte potrà votare a propria discrezione, fermi gli impegni di cui al precedente punto 5.2(i).

5.3 Consiglio di Amministrazione

La Parti si sono impegnate a far sì che in qualunque caso di cessazione dalla carica di Consiglieri della Cassa designati da Intesa Sanpaolo, questi siano sostituti, nei modi di legge, da soggetti designati da Intesa Sanpaolo.

In ogni caso, Ente Firenze, Intesa Sanpaolo e So.fi.ba.r. si attiveranno per quanto di rispettiva competenza affinché, al più presto successivamente alla data di esecuzione della Permuta ovvero dell'Opzione di Vendita, nei tempi tecnici necessari, il Consiglio di Amministrazione della Cassa sia rinnovato così da garantire ad Intesa Sanpaolo il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori della Cassa.

5.4 Offerta Pubblica di acquisto

Le Parti hanno preso atto che, in dipendenza e per effetto dell'esecuzione della Permuta ovvero dell'Opzione di Vendita, Intesa Sanpaolo acquisirà la maggioranza assoluta della Cassa sicché, ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e ss. TUF, Intesa Sanpaolo avrà l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie della Cassa (I'"OPA").

In relazione all'OPA, le Parti hanno convenuto che:

- (a) l'obbligo di promuovere l'OPA sarà adempiuto ed eseguito esclusivamente da Intesa Sanpaolo che conseguentemente ne sopporterà per intero tutti i costi, le spese e gli oneri afferenti all'OPA stessa (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, le spese legali e di consulenza relative, ad esempio, alla predisposizione della documentazione necessaria per il lancio dell'OPA) ed, in particolare, quelli relativi al pagamento del corrispettivo in contanti per l'acquisto delle azioni oggetto di OPA che sarà pari a € 6,73 (Euro sei/73), calcolato alla data del comunicato ex art. 66 del Reg. Emittenti diffuso in data 25 luglio 2007;
- (b) fermi i vincoli derivanti dall'Intestazione Fiduciaria e dal divieto di trasferimento di cui al precedente punto 5.1, le Parti si sono impegnate, per quanto occorrer possa, a non aderire ad altre offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto azioni ordinarie della Cassa che dovessero essere promosse successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Permuta sino a completa esecuzione della Permuta ovvero dell'Opzione di Vendita, mentre l'Ente Firenze ha assunto i medesimi impegni, con riferimento alla Partecipazione Residua Firenze, sino al trentesimo giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di adesione all'OPA;
- (c) in virtù di quanto precede, la Partecipazione Residua Firenze non sarà considerata tra gli strumenti finanziari oggetto dell'OPA, né l'Ente Firenze sarà considerato destinatario della medesima;
- (d) le Parti si sono obbligate a non acquistare, in conto proprio, azioni con diritto di voto della Cassa (o diritti contrattuali ad acquistarle) nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Permuta e la data del pagamento del corrispettivo dell'OPA, fatta eccezione per gli acquisti effettuati in adempimento dell'OPA stessa da parte di Intesa Sanpaolo; (e) Intesa Sanpaolo, nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del Contratto di Permuta e la data del pagamento del corrispettivo
- dell'OPA, si asterrà dall'acquistare azioni con diritto di voto della Cassa (o diritti contrattuali ad acquistarle) a prezzo superiore a quello dell'OPA. Nell'eventualità in cui risultasse che l'obbligo di promuovere l'OPA gravi solidalmente in capo sia agli Azionisti Cassa sia ad Intesa Sanpaolo ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 109 TUF, l'obbligo solidale di promuovere l'OPA sarà, in ogni caso, adempiuto ed eseguito esclusivamente da Intesa Sanpaolo e, pertanto, troveranno applicazione mutatis mutandis tutte le previsioni di cui alle precedenti lettere da (a) a (e) (estremi compresi). In tal caso, Intesa Sanpaolo terrà manlevati e indenni gli Azionisti Cassa da tutti i costi, gli oneri e le spese che gli stessi dovessero sostenere in relazione all'OPA solidale, ovvero a seguito dell'inadempimento di Intesa Sanpaolo agli obblighi assunti ai sensi delle precedenti lettere da (a) a (e) (estremi compresi). Resta, peraltro, inteso che in caso di violazione da parte di tutte o di una delle Fondazioni e/o So.fi.ba.r., degli impegni di cui alle precedenti lettere (b) e (d) - sempre nell'ipotesi di accertamento dell'esistenza di un obbligo di OPA solidale di cui agli artt. 106 e 109 TUF - l'impegno di manleva assunto da Intesa Sanpaolo nei confronti degli Azionisti Cassa perderà immediatamente ed automaticamente efficacia nei confronti degli Azionisti Cassa inadempienti e conseguentemente il/i soggetto/i inadempiente/i dovrà/dovranno rimborsare tutti i maggiori costi, oneri e spese che le Parti non inadempienti dovessero sostenere a fronte o in conseguenza di tale violazione, fermo il risarcimento di ogni maggior danno.

5.5 Controversie

Qualsiasi controversia relativa o derivante all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del Patto sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Collegio avrà sede a Bologna e giudicherà secondo diritto. Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al Patto e non deferibile in arbitrato sarà devoluto alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Bologna.

6- DURATA DEL PATTO

Il Patto è efficace dalla data di sottoscrizione e, ferma restando la sopravvivenza degli obblighi delle Parti di cui al precedente punto 5.4 nel caso di esecuzione delle Permuta ovvero dell'Opzione di Vendita, verrà meno per effetto del verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) l'esecuzione della Permuta: ovvero (ii) l'esecuzione dell'Opzione di Vendita; ovvero (iii) risoluzione o comunque cessazione del Contratto di Permuta per qualsiasi ragione in conformità alle previsioni del Contratto di Permuta.

7- TIPO DI PATTO

Il Patto è inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 122, quinto comma, lettere a), b), c) e d) del TUF.

8- SOGGETTO PRESSO IL QUALE LE AZIONI SINDACATE SONO DEPOSITATE

Il Patto non contiene obblighi di deposito delle Azioni Sindacate diversi o ulteriori rispetto a quanto previsto nel Contratto di Intestazione Fiduciaria.

9- UFFICIO DEL REGISTRO

Il Patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Firenze in data 3 agosto 2007.

4 agosto 2007